



ITER PARLAMENTARE

Il disegno di legge A.S. 2419 *Disposizioni in materia di equo compenso*



delle prestazioni professionali, è stato approvato nella scorsa legislatura, dalla Camera dei deputati in prima lettura e, a luglio, si trovava presso l'Aula del Senato ad un passo dall'approvazione definitiva. A seguito della crisi politica e della successiva caduta del Governo, naturalmente i lavori parlamentari si sono fermati e il ddl in questione è rimasto non concluso. Tuttavia, pochi giorni fa, il medesimo ddl è stato ripresentato alla Camera. Peraltro, essendo stata adottata la procedura di urgenza, il provvedimento avrà presumibilmente un iter più veloce del normale e, se non ci saranno posizioni ostative da parte dell'opposizione, verrà approvato senza ulteriori modifiche.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il disegno di legge sull'equo compenso inizialmente introdotto per gli avvocati e poi esteso a tutti i professionisti iscritti agli ordini e collegi rende ancora più vincolante una disciplina già

fortemente anticoncorrenziale alterando in maniera evidente il "gioco della concorrenza" nel mercato interno senza riuscire ad assicurare livelli di remunerazione più adeguati. L'ambito di applicazione riguarda rapporti professionali svolti in favore di committenti "forti", tra i quali imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate.

Le disposizioni del ddl si applicano altresì alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

POSIZIONE ANIA

La principale criticità riguarda la reintroduzione nel nostro ordinamento di un vero e proprio sistema di minimi tariffari, in contrasto con i principi del diritto antitrust e con il quadro regolatorio europeo e nazionale, come recentemente evidenziato anche da un parere della Commissione Politiche Unione europea del Senato.

Inoltre, la Direttiva 2006/123 CE vieta l'introduzione di nuovi requisiti restrittivi, quali le tariffe, a meno che gli stessi non rispettino le condizioni di non discriminazione, necessità e proporzionalità.

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), nella sua nota del novembre 2017, relativa proprio alla disciplina dell'equo compenso, aveva sottolineato che le tariffe professionali fisse o minime costituiscono una grave restrizione della concorrenza, in quanto impediscono ai professionisti di adottare comportamenti economici indipendenti. Secondo l'Autorità, "l'effettiva presenza di una concorrenza di prezzo nei servizi professionali non può in alcun modo essere collegata ad una dequalificazione della professione, giacché è invece la sicurezza offerta dalla protezione di una tariffa fissa o minima a disincentivare l'erogazione di una prestazione adeguata e garantire ai professionisti già affermati sul mercato di godere di una rendita di posizione determinando la fuoriuscita dal mercato di colleghi più giovani in grado di offrire, all'inizio, un prezzo più basso".

La disciplina dell'equo compenso, infine, appare, oltre che anticoncorrenziale, anche contraria alla disciplina vigente in materia di clausole vessatorie. Infatti, **assimilerebbe il professionista ad una parte contraente c.d. "debole"** quando invece, come noto, il contraente debole dovrebbe essere chi, **agendo al di fuori dello svolgimento della professione**, contrae con un professionista.

Si evidenziano, tra gli altri, i seguenti aspetti critici:

- la possibilità per i Consigli Nazionali delle professioni di adire l'autorità giudiziaria per far accertare le violazioni delle disposizioni sull'equo compenso conferendo loro un'ingiustificata posizione di vantaggio rispetto alle altre associazioni rappresentative di interessi di "classe".
- L'obbligo, per gli ordini e i collegi professionali, di adottare disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione da parte del professionista dell'obbligo di pattuire un compenso giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta, in applicazione dei parametri o delle tariffe ministeriali.
- La possibilità che il parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio, in alternativa alle procedure di ingiunzione di pagamento e a quelle specifiche per le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato, acquisti l'efficacia di titolo esecutivo per il professionista, se rilasciato nel rispetto delle procedure, e se il debitore non ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c., entro 40 giorni dalla notificazione del parere stesso.

CONCLUSIONI

Riteniamo che i rapporti tra le parti interessate (nel nostro caso tra le imprese assicuratrici e i professionisti, con particolare riguardo agli avvocati, ai medici fiduciari e ai periti) debbano essere affidati alla libera negoziazione delle stesse, e che si debba fare ricorso a parametri o tariffe prestabilite soltanto in casi particolari, tra cui quello del mancato accordo fra le parti.

Soltanto la libera negoziazione, infatti, consente di commisurare il compenso alla qualità e quantità della prestazione professionale richiesta dai committenti, nonché al contenuto e alle



caratteristiche delle prestazioni da rendere professionalmente nei singoli casi concreti, tenendo conto in modo equilibrato degli interessi e delle esigenze dei professionisti e dei loro committenti.

E ciò a salvaguardia proprio del decoro e dignità dei professionisti da un lato, e della necessità dei committenti di organizzare la propria attività lavorativa secondo criteri di sana e prudente gestione che, nel caso delle imprese assicuratrici, sono sanciti dalla stessa normativa settoriale (vedi, in particolare, il Codice delle assicurazioni private).